



Prot. n. 2720/VI.10

Vigodarzere, 30/04/2026

DETERMINA A CONTRARRE

per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici", in conformità con il D.I. 129/2018, del servizio di brokeraggio assicurativo finalizzato alla stipula del nuovo contratto assicurativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO** che questo Istituto Scolastico ha la necessità di procedere alla stipula del contratto di assicurazione per le coperture dei rischi di Responsabilità Civile Terzi – Infortuni – Assistenza e Tutela Legale per gli alunni e il personale scolastico, nonché a garanzia della propria attività e del proprio patrimonio;
- CONSIDERATO** che l'analisi dei rischi, delle coperture assicurative e l'affidamento dei servizi assicurativi per la valutazione complessiva del quadro di rischio scolastico (ed attività collegate e correlate), per la redazione dei capitolati speciali di polizza, l'analisi delle offerte e la gestione dei contratti assicurativi, presentano profili di elevata complessità che richiedono una preparazione tecnica e professionale specifica, per cui la Stazione Appaltante può dotarsi di adeguate professionalità di supporto;
- VISTO** che è oggettivamente impossibile utilizzare il personale interno all'istituzione scolastica per mancanza di adeguate professionalità e abilitazione ad operare nel settore del servizio in oggetto;
- VISTO** che tale servizio riguarda un'attività non rientrante nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola;
- VISTO** che tali attività nell'ambito scolastico vanno catalogate come attività di servizi e forniture;
- CONSIDERATO** che "nel particolare contesto delle Istituzioni Scolastiche la scelta della polizza assicurativa più idonea risulta essere molto spesso un'attività complessa, ciò in ragione dell'elevata asimmetria informativa che caratterizza il mercato dei prodotti assicurativi, che determina il rischio per l'Istituzione Scolastica di acquisire un prodotto assicurativo non confacente alle proprie esigenze;
- RAVVISATA** l'opportunità, al fine di superare le criticità sopra evidenziate, che le Istituzioni Scolastiche possano ricorrere a figure specializzate (c.d. "BROKER"), con l'obiettivo di definire in modo adeguato le proprie esigenze assicurative e di essere supportate nella redazione dei documenti strumentali all'acquisizione dei Servizi Assicurativi (Ministero dell'Istruzione Circolare n°25773 del 09/11/2021 - Istruzioni per l'affidamento dei Servizi Assicurativi nelle Istituzioni Scolastiche);
- VISTO** che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onore economico in capo all'Istituto scolastico o all'utenza assicurata in quanto la retribuzione al broker è costituita da una commissione versata dalla compagnia assicurativa a cui viene assegnato il contratto;

- VISTA la Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, nella parte in cui dispone che *“l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione”*;
- CONSIDERATO che l'incarico non è un contratto autonomo, ma ancillare al contratto assicurativo e che inoltre non generando pagamenti a favore del broker o altri flussi finanziari, non necessita di CIG;
- VISTA la posizione espressa dell'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA), in sede di Audizione AVCP del 19/09/2012, laddove si specifica che: *“sotto il profilo del costo del ricorso al broker, riteniamo che finché vengano seguiti gli usi negoziali (riconosciuti anche dalla giurisprudenza) secondo i quali la provvigione predeterminata dall'impresa nel quadro dei caricamenti è ripartita tra l'agente e il broker, l'intervento del broker medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell'appalto”*;
- VISTI il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
- VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
- TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
- VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- VISTO il regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
- VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
- VISTO il Dlgs n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- VISTO l'art. 17 c. 1 e 2 del Dlgs n. 36/2023;
- VISTO l'art. 50 lettera b) del d.lgs. 36/2023, che, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: *b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche*

individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- VISTE le Istruzioni per l’Affidamento dei Servizi Assicurativi nelle Istituzioni Scolastiche (allegato Circolare n°25773 del 09/11/2021) che indicano la possibilità di procedere all’affidamento diretto dei servizi di brokeraggio anche senza consultazione di più operatori economici;
- VISTO l’art 15 comma 3 del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che venga indicato il nominativo del Responsabile unico del progetto (RUP) nel provvedimento di affidamento diretto;
- VISTO che il Dirigente dell'Istituzione Scolastica, prof.ssa Maria Laura Angelini, ricopre l’incarico di Responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D.lgs. 36/2023;
- VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- PRESO ATTO che, relativamente al servizio in premessa, non ci sono “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP” e non risultano presenti convenzioni e/o altri strumenti di acquisto e di negoziazione per l’affidamento del Servizio di brokeraggio;
- EFFETTUATA un’indagine conoscitiva nell’ambito dei Broker Assicurativi;
- RITENUTO di procedere, visto l’importo del servizio, all’affidamento diretto per l’acquisizione dei servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.L. n. 36/2023;
- RITENUTO che è possibile procedere all’acquisizione semplificata di servizi e forniture con un unico atto ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023;
- CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a conferire ad un intermediario assicurativo la gestione della procedura volta alla stipula del nuovo contratto assicurativo, per un importo annuo stimato da questa Amministrazione pari ad € 4.600,00;
- VISTA la proposta formulata dalla società di brokeraggio assicurativo Private Insurance’s Broker Srl;
- CONSIDERATO che il broker debba essere remunerato con commissioni calcolate sui premi assicurativi a carico delle imprese, in quanto non incidono sull’ammontare del premio, né determinano un incremento di costo a carico dall’Amministrazione Scolastica, in coerenza con l’orientamento consolidato della giurisprudenza ed in particolare:
- [Sentenza n° 439 del 30 Gennaio 2013, Corte dei Conti] “In sostanza, la stazione appaltante pagherebbe lo stesso ammontare di premio indipendentemente dalla presenza di un broker. [...]” e che “il compenso per il broker, non costituirebbe un maggior costo per l’assicurato in quanto le compagnie di assicurazioni calcolano a monte il premio già comprensivo della voce “provvigioni” che andranno, poi, ripartite tra il broker e l’agente della singola compagnia [...]La quota provvigioni c’è sempre e, qualora l’assicurato non ricorra all’ausilio di un broker, la provvigione va tutta all’agente di zona, altrimenti è ripartita fra quest’ultimo ed il broker [...] Tale modalità di retribuzione del broker, pacificamente e notoriamente riconosciuta dagli operatori di settore, incarna, come più volte è stato detto, un uso negoziale, praticato sia a livello nazionale che internazionale”;
 - [Sentenza n° 234 del 22 Maggio 2014, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello] Secondo i consolidati usi di mercato, il compenso spettante al broker risulta, in maniera sistematica, già preventivamente ricompreso nel premio che il cliente deve versare alla ditta assicuratrice, e pertanto il pagamento del corrispettivo effettuato direttamente

dall'Amministrazione al broker, rappresenta una spesa superflua e priva di qualsiasi utilità giuridicamente apprezzabile, che configurerebbe un "danno erariale" cagionato dal responsabile del procedimento nei confronti dell'Ente di appartenenza;

- VALUTATO il valore dell'affidamento risulta inferiore alla soglia di cui all'art 45, comma 2 del D.I. 129/2018, per cui Il Dirigente Scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia e gli importi stimati del servizio in oggetto risultano inferiori alla soglia di € 40.000,00, sotto la quale il contributo ANAC non è dovuto;
- CONSIDERATO che «[...] In un periodo, quale quello attuale, caratterizzato da una crescente esposizione ai rischi delle amministrazioni pubbliche a fronte di limitate risorse economiche, l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione [...]» (Determinazione A.V.C.P. (ora A.N.AC.) n. 3 del 13 del marzo 2013);
- CONSIDERATA l'informale ricognizione di mercato effettuata per le vie brevi anche attraverso contatti telefonici diretti e consultazione di siti internet;
- PRESO ATTO che la società Private Insurance's Broker Srl con sede a Vicenza è regolarmente iscritta al del Registro Unico Intermediari di Assicurazione (D.Lgs. N. 209/2005) N° B000267157 risponde in maniera soddisfacente ai fabbisogni manifestati dall'Istituto;
- PRESO ATTO che la società Private Insurance's Broker Srl presenta i necessari requisiti di carattere generale e di comprovata esperienza e professionalità nel settore della Pubblica Amministrazione nonché competenze specifiche nel settore scolastico, adeguate alle considerazioni precedenti;
- PRESO ATTO che la società Private Insurance's Broker Srl è dotata di idoneo apparato organizzativo e funzionale rispetto alle esigenze dell'Istituto Scolastico;
- CONSTATATO il mancato rilievo in ambito scolastico/Enti Pubblici di negligenze nell'esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo da parte della società Private Insurance's Broker Srl;
- RILEVATA la comprovata solidità, serietà, professionalità ed una elevata qualità della prestazione offerta da parte dei consulenti della Private Insurance's Broker Srl in ambito scolastico;
- CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 18 comma 2 lettera d) del D. Lgs 36/2023, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
- VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 37 del 17/12/2025 di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2026;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. data la natura estremamente tecnica e complessa della prestazione oggetto del servizio richiesto, di affidare l'incarico del servizio di brokeraggio assicurativo alla società **PRIVATE INSURANCE'S BROKER SRL - Via Vecchia Ferriera 22 - 36100 VICENZA - RUI/IVASS N° B000267157 P. Iva: n° 04224750267**, in considerazione delle sue comprovate esperienze pregresse, specializzate in

- materia di supporto alle scuole nelle procedure per l'affidamento dei servizi assicurativi e idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel campo assicurativo;
3. i rapporti contrattuali verranno definiti da apposita lettera di incarico;
 4. che l'incarico verrà svolto senza alcun onere diretto a carico di questa Amministrazione o dei soggetti assicurati, poiché la remunerazione dell'attività della società sopraindicata sarà interamente posta a carico della compagnia assicurativa che risulterà aggiudicataria;
 5. l'incarico avrà validità a partire dalla data indicata nella lettera e fino alla data di scadenza del contratto assicurativo stipulato.
 6. di nominare il Dirigente scolastico prof.ssa Maria Laura Angelini quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 114 del D.Lgs. n. 36/2023;
 7. di disporre che la presente determina sarà pubblicata sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Laura Angelini